



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE DEL GENIO PER LA MARINA MILITARE

TARANTO

Condizioni generali allegati al documento di gara sul MEPA T.D. n. **6529894** per Affidamento incarico professionale per lo svolgimento della verifica di vulnerabilità sismica per i lavori di “Manutenzione straordinaria edificio n. PG. 11 – Palazzina Comando”. Isola di Pedagne - BRIGATA MARINA SAN MARCO. I.D. 8916. Programma HQ MNM-S Cap. 7120-20 SMM C.E. 142924 E.F. 2026..

ARTICOLO 1 – PRESENTAZIONE OFFERTA

La S.V. è invitata a presentare un’offerta per concorrere ad una procedura di affidamento ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs n. 36/2023, con il criterio del minor prezzo ex art. 108, comma 3 del D.lgs. n.36/2023 con le modalità di cui all’art. 54 comma 1 secondo e terzo periodo del Codice, sull’importo base palese di ~~€ 28.512,30 (ventottomilacinquecentododici/30)~~, di cui ~~€ 5.525,64 (cinquemilacinquecentoventicinque/64)~~ per oneri relativi ad indagini soggetti a ribasso ed ~~€ 884,10 (ottocentottantaquattro/10)~~ per contributo INARCASSA al 4%, oltre I.V.A. al 22%, meglio precisato nel Capitolato del Servizio.

Ai sensi dell’art. 114 co.2 del Codice, in combinato disposto con l’art. 94 del DPR 236/12 per la succitata attività è stato nominato Direttore dell’Escuzione del Contratto il S.T.V. (Infr) Priscilla RUBERTI.

N.B.: Trattandosi di un Bene soggetto ad autorizzazione preventiva del MIBACT, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nell’allegato II.18 e tutti gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti da un architetto iscritto al relativo albo professionale.



ARTICOLO 2 - NORMATIVE

La suddetta prestazione per quanto non previsto nelle presenti Condizioni generali e nel Disciplinare tecnico, si svolgeranno nel pieno rispetto di tutta la normativa di seguito elencata:

D.Lgs. n. 36/2023 di seguito denominato “Codice”;

D.lgs 209/2024 del 31 Dicembre 2024 “Correttivo al Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della L. 21 giugno 2022 nr. 78”;

Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, c.d. “decreto Infrastrutture”, convertito, con modificazioni, con Legge 18 luglio 2025 n. 105;

D.P.R. 236/2012 - Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

D.M. n. 145/2000, e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – per quanto non diversamente stabilito nelle presenti condizioni e/o convenuto nel contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;

D. Lgs. n.81/2008;

~~Decreto n. 49 del 07/03/2018 del M.I.T. - Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita' di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».~~

~~Decreto 16.09.2022 n.193 del M.I.S.E. - Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative;~~

R.D. n. 2440/1923, e il R.D. n. 827/1924 e s.m.i..

ARTICOLO 3 – CLASSI E CATEGORIE DEL SERVIZIO DI

INGEGNERIA



Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA	ONORARIO (Spese ed Oneri accessori inclusi)
E.22	1.55	€ 817.600,00	€ 4.881,78
S.04	0.90	€ 350.400,00	€ 17.220,77
TOTALE		€ 1.168.000,00	€ 22.102,55

ARTICOLO 4 - SOPRALLUOGO

➤ stante la particolarità dell'incarico relativo all'attività di cui all'oggetto, è *obbligatoria*, la visita di sopralluogo da parte del concorrente, presso le aree di cui all'esecuzione;

➤ per effettuarlo, dovrà richiederlo preventivamente all'Ufficio del Genio di BRINDISI, contattando i seguenti referenti:

- 1° MRS Luigi Della Ducata telefono 0831/642404, email

luigi.delladucata@marina.difesa.it;

- • S.C. Aiut. Vincenzo Accardo telefono 0831/642615, email

vincenzo.accardo@marina.difesa.it;

il sopralluogo potrà essere effettuato, previa prenotazione ai PdC, esclusivamente nei giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle ore 15:00.

Ai fini dell'accettazione per il sopralluogo dovrà altresì essere esibita copia della T.D..

Per la sola presa visione della documentazione progettuale, si ha per assolta all'atto della pubblicazione della stessa sul portale MEPA e sul sito www.marina.difesa.it;

ARTICOLO 5 – DEFINIZIONE DEL COMPENSO

Il compenso che sarà riconosciuto, sarà quantificato applicando la percentuale di ribasso offerto al predetto importo, che sarà ratificato con l'emissione



dell'ordine di stipula sulla piattaforma del MEPA.

Tale compenso non sarà soggetto a revisione in aumento.

ARTICOLO 6 – DOCUMENTAZIONE

La S.V, dovrà, pena esclusione, allegare sulla piattaforma mepa alla T.D., la seguente documentazione amministrativa, in conformità ai fac-simile allegati alla presente T.D.:

- a. ai sensi delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, il legale rappresentante, responsabile tecnico e tutte le persone munite di potere di rappresentanza, nonché, quelle previste dall'art. 94 comma 3 del codice, dovranno compilare e sottoscrivere digitalmente il **“documento di gara unico europeo”** nelle voci di pertinenza corredato della copia di un documento di identità del dichiarante;
- b. patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto da ciascun concorrente secondo l'allegato;
- c. ~~modello dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di potere di rappresentanza, corredato della copia di un documento di identità del dichiarante;~~
- d. attestazione di avvenuto sopralluogo;
- e. Capitolato del Servizio e D.I.P. sottoscritti per accettazione;
- f. Dichiarazione del regime fiscale di appartenenza;
- g. eventuale dichiarazione di impegno a costituirsi in RTP;
- h. inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, l'accorrente dovrà:
 - per i liberi professionisti in posizione individuale, dichiarare di essere iscritto all'ordine professionale da oltre dieci anni con l'indicazione del



numero di iscrizione;

- per i professionisti in posizione societaria, di essere iscritto al registro

delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria,

Agricoltura e Artigianato ovvero presso i registri professionali dello

stato di provenienza, e, per le società, della specifica attività di

impresa;

- i professionisti in forma societaria dovranno, inoltre, dichiarare, pena

esclusione, l'inesistenza di procedure concorsuali;

- le società di ingegneria devono disporre di almeno un direttore tecnico,

con funzioni di collaborazione e controllo della progettazione,

ingegnere o architetto, regolarmente iscritto al relativo albo

professionale;

- indicazione (per Associazioni Temporanee costituite o costituenti),

del/i nominativo/i del professionista abilitato, alla data di invio del

bando di gara da meno di cinque anni all'esercizio della professione

secondo le norme dello Stato membro U.E. di residenza;

le dichiarazioni di cui al precedente punto a) e b), pena esclusione, devono essere possedute e dichiarate:

- dal professionista, da tutti i soci/associati e dall'eventuale direttore tecnico concorrenti;

- da qualsiasi altro professionista (geologo, agronomo, perito chimico, biologo, ecc.) per i quali è necessaria la partecipazione di una prestazione accessoria di cui al disciplinare tecnico/prestazionale;

- da tutti i soggetti facenti parte del R.T.P.;

- figure previste dall'art. 80 comma 3 del codice;

ARTICOLO 6.1 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA



a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura di gara, almeno pari €

44.211,10 (quarantaquattromiladuecentoundici/10) corrispondente al

doppio dell'importo a base di gara IVA esclusa.

b) Dare dimostrazione con ogni utile documentazione, di aver svolto almeno una prestazione per enti pubblici e/o privati, per le classi/categorie dei lavori oggetto della progettazione, negli ultimi 10 (dieci) anni, che raggiunga nel complesso almeno l'importo dei lavori da dover successivamente appaltare, ossia:

Categorie (ID Opere)	GRADO DI COMPLESSITA'	IMPORTO DELLE OPERE A BASE DI GARA
E.22	1,55	€ 817.600,00
S.04	0,90	€ 350.400,00

Ai sensi dell'art. 101 del codice, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 91, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Oltre alla predetta documentazione essenziale, l'operatore, dovrà presentare i seguenti documenti:

- a. l'autorizzazione a questa amministrazione all'invio delle comunicazioni, ai sensi dell'art. 90 del codice, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata per ricevere le stesse.

N.B. Si rammenta che tutte le autocertificazioni dovranno essere rese, pena



esclusione dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000.

ARTICOLO 7 – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta, deve essere compilata secondo l'allegato e **pena esclusione**, deve:

- indicare la percentuale di ribasso tanto in cifre quanto in lettere.

L'indicazione in lettere dovrà limitarsi a riportare la cifra in linguaggio

aritmetico (esempio 15,753% (diconsi

quindicivirgolasettecentocinquantatre). In caso di discordanza tra la

percentuale indicata in lettere e quella indicata in cifre sarà ritenuta

valida quella più vantaggiosa per l'Amministrazione. La percentuale di

ribasso deve essere limitata alla **3^a cifra decimale**;

- non contenere riserve e/o condizioni;
- essere firmata digitalmente professionista/legale rappresentante dell'impresa;
- contenere l'impegno a mantenere valida l'offerta per 240 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e comunque fino a 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia dell'aggiudicazione definitiva prendendo atto che qualora la stipula del contratto non avverrà entro il termine sopraindicato, potrà sciogliersi da ogni vincolo.

ARTICOLO 8 – SVOLGIMENTO

La gara si svolgerà presso questa Direzione, nei giorni indicati nella T.D.:

1^a Seduta – valutazione della documentazione amministrativa; apertura offerte economiche e proposta di aggiudicazione.

Eventuali ulteriori sedute saranno comunicate solo ed esclusivamente sulla piattaforma MEPA.



ARTICOLO 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso ai sensi dell'art. 108 comma 3 del Codice con l'applicazione, di quanto previsto all'art. 54 comma 1 dello stesso Codice.

Si procederà, in applicazione dell'art. 54 comma 1, all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'allegato II.2.

Non sono ammesse offerte in aumento né alla pari.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

Questa Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023, qualora l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Successivamente alla proposta di aggiudicazione si procederà all'aggiudicazione solo dopo aver esperito le verifiche a riguardo della veridicità delle dichiarazioni relative alla mancanza di motivi di esclusione e al possesso dei requisiti speciali.

ARTICOLO 10 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 101 del Codice la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive prodotte e del documento di gara unico europeo, possono essere sanate dal concorrente attraverso la procedura del soccorso istruttorio.

ARTICOLO 11 - AVVALIMENTO

In forza delle sentenze della Corte di Giustizia 02/06/2016, causa C- 27/15 e 10/10/2013, causa n. 94/2012, come chiarito dalla sentenza del



Consiglio di Stato (sezione V), 09/12/2013, n. 5874, in ragione dell'importo dell'appalto e della peculiarità della relativa alla realizzazione delle opere destinate alla difesa nazionale, l'avvalimento è limitato, pena esclusione, ad una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di progettazione.

Pertanto:

- non è ammesso il cumulo di requisiti di più soggetti ausiliari relativamente alla stessa categoria di progettazione;
- può avvalersi di un solo operatore economico ausiliario per il requisito di cui alle categorie progettazione.

ARTICOLO 12 – VERIFICA POSSESSO REQUISITI

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 99 del Codice, attraverso l'utilizzo della **Banca Dati Anac** e, nello specifico, mediante il **Fascicolo Virtuale (FVOE)**, reso disponibile dall'Anac (nel prosieguo Autorità) con la delibera attuativa n. 262 del 20 giugno 2023.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute e, tramite apposite funzionalità, inserire nel FVOE i dati e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti la cui produzione è a proprio carico.

Si precisa che questa stazione appaltante procederà al controllo a campione, secondo le regole generali in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti generali e speciali rese dagli accorrenti ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del Codice;



l'eventuale falsità delle stesse determinerà l'esclusione dalla gara dell'interessato, la denuncia dei fatti costituenti reato e la segnalazione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per l'iscrizione nel casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 11 co. 11.2 della sopra citata delibera, gli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente concedente di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento sono sanzionati ai sensi dell'articolo 222, comma 13 del Codice.

ARTICOLO 13 - GARANZIE

A garanzia della buona esecuzione degli obblighi derivanti dalla T.D., l'affidatario dovrà produrre a questa Direzione una garanzia fideiussoria definitiva di cui all'117 del D.Lgs 36/2023 con le modalità di cui all'art 106, pari al 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti pubblici. Ai sensi del comma 4-bis del predetto articolo non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106 comma 8 e gli aumenti previsti dall'articolo 117 comma 2.

Qualora, entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, l'impresa aggiudicataria, non presenti la documentazione richiesta per la stipula del contratto e non provveda agli adempimenti relativi alla cauzione definitiva oppure i rappresentanti legali non si presentino per la sottoscrizione del contratto, questa Amministrazione adotterà nei suoi confronti i provvedimenti previsti dalle norme vigenti, nonché l'esclusione dall'elenco delle ditte.

La stessa dovrà essere:

- prodotta in sede di stipula contrattuale;
- essere correlata da autentica notarile, che accerti l'identità e i poteri di



firma del soggetto firmatario della polizza stessa.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva sarà svincolata secondo le modalità previste dall'art. 117 comma 8 del Codice.

ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE

L'affidatario, prima della stipula dell'atto negoziale, dovrà presentare Polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. nr. 137 del 7 agosto 2012, in conformità alle disposizioni di cui al D.M nr. 193 del 16/09/2022 del MISE.

Tale polizza deve esplicitare la copertura anche contro i rischi derivanti da errori o omissioni nello svolgimento della specifica attività che determini a carico dell'amministrazione appaltante nuove spese per l'affidamento del servizio e/o nuovi costi.

La polizza deve essere integrata da idonea dichiarazione della compagnia di assicurazione che garantisca le suddette condizioni per lo specifico progetto.

La mancata presentazione della polizza da parte dell'affidatario esonera la Stazione Appaltante dal pagamento di tutti i compensi professionali.

ARTICOLO 15 – PAGAMENTI

Il pagamento della prestazione, dedotte le eventuali penalità e con eventuale recupero dell'anticipazione, qualora corrisposta, mediante ordine di pagare, con mandato informatico tratto sulla competente Sezione della Tesoreria Provinciale dello Stato, intestati a codesta società con accredito su un conto dedicato alle commesse pubbliche nel rispetto dell'art. 3 della legge 136/2010 successivamente:

- Certificato di Regolare Esecuzione ai sensi dell'art. 116 comma 7 del



d.lgs. 36/2023;

- alla presentazione della fattura elettronica ai sensi del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 3/04/2013, il cui codice univoco della Direzione Genio Militare per la Marina - Taranto è: **F691IT**, previa successiva nostra comunicazione;
- all'acquisizione d'ufficio del documento della regolarità contributiva nei riguardi dei propri dipendenti eventualmente assunti (D.U.R.C.) e della propria regolarità contributiva (INARCASSA o altri enti previdenziali);
- all'accertamento d'ufficio che non ci siano debiti dell'appaltatore nei riguardi dell'Erario.

ARTICOLO 15 – IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'I.V.A. con aliquota del 22 % in ossequio all'art.12 del D.L. 87/2018 convertito dalla L. 96/2018 sarà versata al professionista aggiudicatario che dovrà emettere fattura elettronica senza "split payment", mentre nel caso in cui l'aggiudicatario dovesse essere un'impresa sarà versata all'Erario da questa stazione appaltante in ossequio alla Legge 190/2014.

Varianti alla predetta aliquota, saranno a carico dell'Amministrazione.

Il numero di codice fiscale di Marigenimil Taranto è: **80002890731**.

ARTICOLO 16 - ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 33, comma 1-bis, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, trattandosi di servizio di ingegneria e architettura è prevista l'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte dell'operatore economico, di apposita garanzia fideiussoria, di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo



necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dell'attività. L'anticipazione, verrà recuperata mediante detrazione in occasione dell'emissione del pagamento, è revocata qualora l'esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate.

ARTICOLO 17 - CONSEGNA E DURATA

Il verbale di consegna della prestazione verrà redatto in contraddittorio tra l'aggiudicatario ed il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione di questa Stazione Appaltante.

Per l'esecuzione del presente incarico viene fissata una durata di giorni **120 (centoventi)** solari e consecutivi dalla data successiva a quella del verbale di inizio della prestazione fino alla consegna degli elaborati.

La prestazione professionale si intende conclusa con la consegna e l'accettazione degli elaborati previsti per la verifica, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Progetto per l'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 18 - PENALI

In caso di inadempienze riscontrate nell'esecuzione della commessa, oggetto della presente, alla Ditta sarà applicata la penale nella misura dello 1,00 % per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dell'imponibile ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 19 - CONTESTAZIONI TRA LA STAZIONE

APPALTANTE E L'ESECUTORE

1. Al direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2, punto v) dell'Allegato II.14 al codice, è attribuito il compito di gestire le contestazioni su aspetti tecnici e le riserve.



2. Il direttore dell'esecuzione o l'affidatario comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sulla prestazione del servizio; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'affidatario, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva sul primo atto di appalto idoneo a riceverla.

3. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'affidatario un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'affidatario per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

4. L'affidatario, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'affidatario.

ARTICOLO 20 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'ESECUTORE

1. Ai sensi dell'articolo 115 del D. Lgs. n. 36/2023, le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'Allegato II.14 al codice, a pena di decadenza dal diritto di far valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

2. L'esecutore, a pena di decadenza, deve iscrivere le riserve sul primo atto di appalto idoneo a riceverle con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 7 dell'allegato II.14 al codice.

3. Il direttore dell'esecuzione, a seguito dell'iscrizione delle riserve da parte dell'esecutore sul primo atto di appalto idoneo a riceverle, nei successivi



quindici giorni, espone in apposito verbale le sue motivate deduzioni.

ARTICOLO 21 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI COSTITUITI

O COSTITUENDI

Qualora il concorrente non possenga, anche in parte, le abilitazioni previste per l'incarico scaturente dal Capitolato del Servizio allegato a quest'invito e per il quale non possa subappaltare, dovrà obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento temporaneo, producendo quanto segue:

a) dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, ovvero atto di costituzione di Raggruppamento Temporaneo riportante, **pena esclusione**, con l'indicazione:

- del soggetto, che tra le associate assumerà la veste di Mandatario-capogruppo che dovrà comunque coincidere con il soggetto responsabile del gruppo di progettazione;
- della ripartizione dell'esecuzione della prestazione tra i vari componenti del Raggruppamento che, **pena esclusione**, non potrà essere superiore ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione *posseduti* da ciascun componente al Raggruppamento stesso;
- i requisiti di capacità tecnica relativi alla progettazione, dovranno essere posseduti ed eseguiti nella misura minima del 40% dal capogruppo del raggruppamento e comunque, sempre in misura maggioritaria rispetto al componente del raggruppamento;
- dichiarazione del giovane professionista;
- il tipo di Raggruppamento presentato (orizzontale, verticale, misto).

ARTICOLO 22 - REVISIONE PREZZI

Trattandosi di contratto di durata inferiore all'anno non si applica la revisione



prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 23 - SUBAPPALTO

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023 la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 24 - TUTELA SEGRETO MILITARE

E' fatto divieto all'Affidatario che ne prende atto a tutti gli effetti e, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle prestazioni del servizio appaltato e così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione della Difesa.

L'Affidatario è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché da terzi estranei all'impresa stessa.

ARTICOLO 25 – PATTO INTEGRITA'

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR n. 62



del 16 aprile 2013 e al codice di comportamento Ministero Difesa, approvato con Decreto del 29/01/2014, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni di sorta.

I contenuti del patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190 allegato alla lettera di invito a gara e sottoscritto dall'appaltatore, che qui si intendono integralmente richiamati, costituiscono parte integrante dell'ordine di stipula.

ARTICOLO 26 - VARIE

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all'aggiudicazione della gara stessa, senza che la S.V. possa rappresentare alcuna pretesa al riguardo.

L'Atto negoziale, verrà firmato con la procedura prevista per la firma digitale. Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall'Ente Appaltante saranno inviate all'operatore tramite piattaforma MEPA, o pubblicate sul sito del committente www.marina.difesa.it. Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.

Eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti su semplici aspetti del presente invito saranno soddisfatti esclusivamente tramite piattaforma MEPA, a condizione che pervengano entro il termine previsto sulla stessa piattaforma.

Si precisa che questa Stazione Appaltante non fornisce risposte su casistiche specifiche riguardanti il possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei singoli concorrenti. La valutazione in ordine ai requisiti posseduti dai singoli



concorrenti è rimessa alla Commissione di gara.

ARTICOLO 27 – DOCUMENTI PARTE INTEGRANTE

Costituiranno parte integrante dell'ordine di stipula:

- Capitolato del servizio comprensivo di D.I.P. (Documento di indirizzo alla progettazione).

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis, comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 209/2024, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal codice.

L'appaltatore autorizza l'amministrazione al trattamento dei dati personali inerente all'attività esecutiva e l'Atto negoziale discendente dalla presente RDO, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

ARTICOLO 29 – SPESE

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti l'R.D.O., sono a carico dell'appaltatore in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790. Ai sensi del D.P.R. del **26.04.1986, n. 131, art. 5 comma 2**, la Scrittura Privata discendente dalla presente RDO verrà sottoposta a registrazione fiscale solo in caso d'uso.

Il valore dell'imposta di bollo è individuato, ai sensi dell'art. 18 co.10 del Codice, con la Tabella di cui all'Allegato I.4 dello stesso.



ARTICOLO 30 - CONTROVERSIE E ACCESSO AGLI ATTI

Controversie:

Il presente invito, se ritenuto immediatamente lesivo di interessi giuridicamente rilevanti, è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia: via Rubichi 23/a, 73100 Lecce – IT nel termine di trenta giorni dalla ricezione del presente invito.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in fase di esecuzione, saranno di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente è quello di Taranto.

Accesso agli atti:

Ai sensi degli art. 35 e 36, eventuali istanze di accesso agli atti devono essere presentate a: Ministero della Difesa – Direzione del Genio Militare per la Marina Taranto – Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) - Rampa L. Da Vinci, 1 74121 Taranto - IT - Telefono 0997754812 - fax 0997754804 - Posta elettronica (e-mail): marigenimil.taranto@postacert.difesa.it - Indirizzo Internet (URL): www.marina.difesa.it.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Funz. Amm. Antonio MASSARO

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)